



Avvocati: preventivo scritto anche se il cliente non lo chiede

Autore : Redazione

Data: 22/02/2015

Fine dell'esclusiva per le consulenze legali; possibilità di costituire STP con soci di capitale.

Il **disegno di legge Concorrenza**, licenziato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri e ora prossimo all'esame delle Camere, prevede importanti novità in numerosi settori **economici** e **commerciali** sino ad oggi rimasti "rigidi" ad ogni riforma. Si ricorderà la triste fine che aveva fatto il decreto "**Destinazione Italia**" del quale furono bocciate le norme con maggiore impatto sul mercato, tra cui quelle sugli sconti delle [Rc-auto](#). Oggi il **ddl Concorrenza** ne riprende le stesse disposizioni (con alcune modifiche) e, allo stesso tempo, ne prevede di nuove sulla scorta delle recenti raccomandazioni fornite dall'**Antitrust**.

Le principali novità - dalle quali sono state però stralciate le disposizioni che avrebbero consentito alle parafarmacie e ai supermercati di vendere i farmaci di **fascia C** - riguardano il mondo delle professioni, in particolare **avvocati** e **notai**. Si pensi, ad esempio, alla possibilità per avvocati e commercialisti di stipulare, al posto dei notai, i "piccoli" atti di compravendita (leggi "[Avvocati al posto dei notai](#)").



Fine dell'esclusiva

Per quanto riguarda la professione forense, viene esclusa l'esclusività della consulenza stragiudiziale ai soli avvocati, ai quali resta comunque riservata totalmente la difesa in tribunale ed in qualsiasi grado di giudizio.

Si rende così possibile ad **esperti e consulenti** (v. commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.), anche se non iscritti all'albo degli avvocati, di fornire **consulenza legale**, ampliando il bacino di offerta di tale servizio e la libertà del cliente nella scelta del soggetto al quale richiedere tale prestazione.

Preventivo scritto sempre obbligatorio

Il **Ddl concorrenza** stabilisce poi che l'obbligo per l'avvocato - attualmente previsto dalla legge - di fornire il **preventivo** della parcella per la prestazione professionale solo in caso di domanda espressa da parte del cliente scatterà sempre e comunque. In pratica, il legale dovrà fornire il **preventivo scritto** anche senza una esplicita richiesta in tal senso da parte dell'assistito.

La nuova norma modificherà quindi la legge di riforma dell'ordinamento forense che ora risulterà formulata in questo modo **[1]**:

Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

Associazioni e società di professionisti

Potranno partecipare alle **associazioni tra gli avvocati** anche legali che non abbiano necessariamente il domicilio professionale presso la sede dell'associazione. L'avvocato



potrà aderire a più di un'associazione.

Circa la facoltà di esercizio della professione in forma societaria, per evitare contrasti con la disciplina generale in materia di **società tra professionisti** (STP), viene estesa agli avvocati la possibilità di costituire società per l'esercizio di attività professionali, anche multidisciplinari, con la presenza di **soci di capitale non professionisti**, nella misura di un terzo dei conferimenti.

Note:

[1] All'articolo 13, comma 5 della l. 247/2012, le parole «a richiesta» sono soppresse.